

Direzione generale

AVVISO DI SELEZIONE PER LE PROGRESSIONI PROFESSIONALI ALL'INTERNO DELLE CATEGORIE ANNO 2024

Art. 1 - Indizione selezione e criteri generali

È indetta la selezione per le progressioni professionali all'interno delle categorie per l'anno 2024, secondo i criteri e le modalità previste dal Contratto Collettivo integrativo di lavoro per le progressioni professionali dei dipendenti ASE firmato il 30.12.2024 per il triennio 2024-2025-2026.

Al fine di pianificare i transiti di livello economico in cui si concretizza la progressione economica orizzontale, si stabiliscono i seguenti principi generali:

- a) i passaggi da un livello retributivo a quello immediatamente superiore possono avvenire a partire dal 1° gennaio di ogni anno per i soggetti ammessi, in base alle risorse presenti nel Fondo e del possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3. I soggetti ammessi sono esclusivamente i/le dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- b) il numero dei/delle dipendenti che acquisiscono la progressione al livello economico superiore, sulla base dei criteri di selettività meritocratica di seguito descritti, è stabilito nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in linea con la vigente normativa di legge e contrattuale;
- c) le progressioni economiche avvengono secondo i principi e i criteri stabiliti nel Contratto Collettivo Integrativo di lavoro per le progressioni professionali dei dipendenti ASE firmato il 30.12.2024, in base alle graduatorie di merito formulate dall'amministrazione, secondo le modalità di seguito descritte. Dette graduatorie sono distinte per categorie e all'interno di queste per livello economico;
- d) Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del CCI del 30.12.2024, i/le dipendenti che presentano domanda per il 2024 e non vengono collocati in posto utile nelle graduatorie della stessa annualità, non dovranno ripresentare la domanda per l'annualità successiva (2025), salvo che per eventuali integrazioni documentali.

Art. 2 - Risorse disponibili e calcolo dei contingenti

I contingenti del personale ammesso alle progressioni professionali sono individuati, ai sensi dell'art. 1 comma 2 dell'accordo 10 novembre 2009, sino all'esaurimento delle risorse disponibili, come specificato dall'art. 4 del citato Contratto Collettivo Integrativo di lavoro definitivamente sottoscritto in data 30 dicembre 2024.

Art. 3 - Requisiti di ammissione

È ammesso alla selezione il personale a tempo indeterminato dell'Agenzia Sarda delle Entrate in servizio alla data del **1° gennaio 2024** che abbia maturato nella categoria di appartenenza (ancorché equiparata) e nel livello retributivo (equivalente) almeno due anni di permanenza effettiva al **31 dicembre 2023** alle dipendenze delle amministrazioni del comparto regionale, del Sistema Regione e/o di altra pubblica amministrazione, a seguito di cessione del contratto o mobilità.

Ai fini della presente selezione la valutazione del requisito avverrà secondo le seguenti modalità:

- sono riconosciuti gli effetti giuridici della progressione con decorrenza dal **1° gennaio 2024** al personale del comparto di contrattazione regionale e del Sistema Regione che abbia maturato i requisiti per le progressioni professionali per l'anno 2024 e non sia transitato nel livello economico superiore nei **due anni** di permanenza effettiva;
- ai fini del raggiungimento del requisito minimo di partecipazione, è valutata anche l'attività prestata nel medesimo livello economico/retributivo maturata nelle altre amministrazioni del Sistema Regione e in generale in altre pubbliche amministrazioni in categoria/area/livello equiparata - equivalente a quella di inquadramento nell'Agenzia Sarda delle Entrate;
- ai medesimi fini vengono computati anche gli eventuali periodi di servizio prestati nel medesimo livello economico/retributivo svolti con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nelle amministrazioni del comparto regionale.

Art. 4 - Presentazione della domanda - Termini e modalità

Le domande di partecipazione alle progressioni sono presentate da ciascun/a dipendente alla Direzione generale ASE entro e non oltre il giorno **martedì 30 settembre 2025** all'indirizzo pec: agenziasardaentrate@pec.regione.sardegna.it

Alla domanda di partecipazione (**allegato A**) deve essere allegata la scheda di autovalutazione (**allegato B**), la cui mancata compilazione non inficia la domanda.

La Direzione generale provvede alla valutazione del personale alla data del 1° gennaio 2024, così come previsto dal summenzionato Contratto Collettivo Integrativo di lavoro del 30.12.2024, **attraverso la compilazione dell'apposito file Excel** riguardante le schede di valutazione (**allegato C**).

Le domande trasmesse oltre il termine di cui al precedente paragrafo sono escluse dalla presente procedura.

L'Agenzia non assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo recapito delle domande imputabili a disguidi tecnici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La proposta di valutazione è formulata dal dirigente di servizio cui è assegnato il dipendente.

Il direttore generale, tenuto conto della proposta, esprime la valutazione finale che può essere anche motivatamente difforme dalla proposta.

Per una più motivata valutazione, il dirigente valutatore acquisisce ogni elemento utile ai fini del giudizio,

anche confrontandosi con i precedenti responsabili della struttura, dandone poi conto nelle osservazioni in nota alla scheda.

Per il personale che presta o ha prestato servizio presso altre amministrazioni, il valutatore dovrà acquisire gli elementi utili per la valutazione dalle amministrazioni presso le quali il/la dipendente ha prestato servizio, secondo le modalità più opportune.

Per tutti/e i/le dipendenti per i quali non è possibile acquisire elementi oggettivi (schede di valutazione o altro) è attribuito, a cura della Direzione generale, il punteggio medio ricavabile dalle valutazioni assegnate dal servizio di appartenenza.

Si applica l'art. 72-ter, comma 4, del CCRL vigente (personale in aspettativa sindacale).

In caso di vacanza del dirigente e di temporanea assenza, la valutazione è espressa dal direttore generale. Lo stesso direttore generale, inoltre, valuta il/la dipendente temporaneamente incaricato/a di funzioni di direzione di servizio privo del dirigente titolare e tutto il personale assegnato al servizio medesimo, data l'incompatibilità del ruolo di valutatore del/della dipendente facente funzioni, in quanto a sua volta destinatario/a delle stesse procedure di progressione professionale.

Art. 5 - Modalità di selezione e formazione della graduatoria

In relazione alle domande pervenute e degli aventi titolo verranno calcolati, per ogni categoria e livello economico, i contingenti per l'anno 2024 e sarà predisposta la relativa graduatoria sulla base dei punteggi attribuiti secondo quanto indicato negli artt. 5 e 6 del citato Contratto Integrativo di lavoro del 30 dicembre 2024, cui si rimanda per gli elementi di dettaglio.

I punteggi vengono sinteticamente riportati nel seguente art. 6.

Il possesso dei requisiti è valutato al 31 dicembre 2023 al personale in servizio al 1° gennaio 2024.

Art. 6 - Requisiti di merito ed esperienza - Modalità di valutazione

La selezione del personale ammesso alle progressioni professionali avviene, con riferimento a ciascuna annualità di decorrenza delle stesse, sulla base dei criteri definiti dall'art. 1, commi 4, 5 e 6, dell'Accordo sulle progressioni del 10.11.2009, ai quali sono attribuiti i seguenti punteggi massimi:

REQUISITI MERITO E ESPERIENZA	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D
A - Titoli di studio e professionali	20	20	20	20
B - Esperienza di servizio maturata nel livello economico	40	40	40	40
C - Valutazione della competenza professionale	40	40	40	40

A - Titoli di studio e professionali (max 20 punti)

Titoli di studio e professionali	Cat. A	Cat. B	Cat. C	Cat. D
Diploma di scuola media inferiore	18	18	12	0
Diploma di scuola media superiore	18,5	18,5	18	12
Diploma di laurea triennale	19	19	19	14
Diploma di Diploma di laurea vecchio ordinamento/specialistica	20	20	20	20

I titoli di studio devono essere posseduti al momento di decorrenza della progressione, i punteggi aggiuntivi dello 0,25 per le due specifiche casistiche (titoli post laurea e titoli professionali) sono cumulabili tra loro e con il punteggio indicato per uno degli altri titoli di studio, con il limite massimo attribuibile di punti 20.

B - Esperienza di servizio maturata nel livello economico (max 40 punti)

Esperienza di servizio maturata nel livello economico	Cat. A	Cat. B	Cat. C	Cat. D
Punteggio da attribuire per anno/mese o frazione di mese di anzianità giuridica all'interno del livello economico (fino ad un massimo di 40 punti)	- 13,33	punti per anno intero		
	- 1,11	per mese o frazione di mese superiore ai 15 giorni		

C - Valutazione della competenza professionale (max 40 punti)

I fattori relativi allo sviluppo delle competenze sono espressi con riferimento ai compiti previsti per la relativa categoria dal contratto collettivo e sono valutati tenendo conto:

- dei risultati individuali accertati dal sistema vigente di valutazione o dalle amministrazioni presso cui la/il dipendente ha prestato servizio;
- dell'autovalutazione espressa dal dipendente.

I fattori relativi allo sviluppo delle competenze considerati sono:

- la conoscenza professionale;
- l'abilità tecnica o la capacità operativa;
- l'iniziativa e l'autonomia lavorativa;
- l'integrazione personale nella struttura, intesa come livello di partecipazione all'organizzazione.

Per le categorie B, C e D a ciascun fattore è attribuito il punteggio massimo di 10 punti.

Nel caso in cui il/la dipendente abbia conseguito:

- per tre volte nelle ultime tre valutazioni concluse la prima classe di merito, il punteggio da assegnare nella proposta di valutazione è di almeno 38 punti;
- per due volte nelle ultime tre valutazioni concluse la prima classe di merito, il punteggio da

assegnare nella proposta di valutazione è di almeno 36 punti;

- per una volta nelle ultime tre valutazioni concluse la prima classe di merito, il punteggio da assegnare nella proposta di valutazione è di almeno 34 punti.

In caso di parità di punteggio prevale il criterio della maggiore anzianità anagrafica. Dovendosi riscontrare una ulteriore parità di punteggio si utilizzerà il criterio della maggiore anzianità di servizio. Per quanto non specificato nel presente avviso si rimanda al Contratto Collettivo integrativo di lavoro per le progressioni professionali dei dipendenti ASE firmato il 30.12.2024 per il triennio 2024-2025-2026.

Allegati:

Allegato A - Domanda di partecipazione

Allegato B - Scheda di autovalutazione

Allegato C - Tabella Excel riguardante le schede di valutazione

Allegato D - Istruzioni per la compilazione del file Excel riguardante le schede di valutazione

Allegato E – Informativa privacy